

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

“Gruppo Volontari Guidizzolesi (GVG) – ODV”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito in Guidizzolo (MN) l'ente del Terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato “Gruppo Volontari Guidizzolesi (GVG) – ODV”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Guidizzolo (MN), Via Fabio Filzi, 2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 – Statuto e Regolamento interno

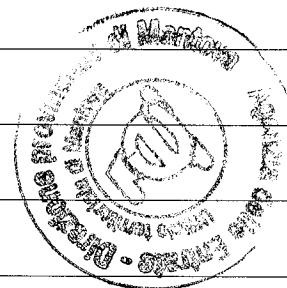
1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

5. Il Regolamento interno è lo strumento che regola i rapporti tra i soci, l'uso della sede, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per aiutare i bisognosi in difficoltà, con particolare riguardo agli anziani, nel rispetto della loro persona, stimolando le attitudini di ognuno e predisporre programmi e manifestazioni conformi agli scopi dell'Associazione, con particolare attenzione e riguardo alle esigenze della comunità Guidizzolese.

S

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
- a) interessi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

D. T.

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.

Lgs. 117/2017.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

a) stipulare una convenzione col Comune, che ne assume la piena titolarità

economica, per integrare coi propri volontari interventi istituzionali, come

altri servizi a fronte di necessità che possono verificarsi in corso d'anno, a

favore di anziani, portatori di handicap, cittadini indigenti ed

extracomunitari residenti; fondamentale è il Trasporto Protetto, fisso o

saltuario, per analisi visite terapie, presso strutture sanitarie e di pubblica

utilità della provincia di Mantova e di quelle limitrofe;

b) supportare il C.D.D (Centro Diurno Disabili) "Chiara Luce" ANFFAS di

Rebecca-Guidizzolo, per favorire in utenti con gravi carenze psico-fisiche,

e più spesso privi di genitori o con genitori inadeguati, autonomia e

sviluppo della persona; sottoscrivere accordi e convenzioni con l'U.E.P.E.

(Uffici Esecuzione Penale Esterna) e il Tribunale di Mantova, per offrire a

persone interessate da procedimenti giudiziari, l'opportunità di svolgere,

col percorso di messa alla prova ed il sostegno dell'Associazione, lavori di

P.U. (Pubblica Utilità) per la collettività, sul progetto di astenersi dal

commettere nuovi reati riacquistando nel contempo autostima e rispetto

altro;

c) programmare manifestazioni calate nel contesto di usi e costumi locali,

in rete con le ODV del territorio aventi finalità assimilabili a quelle

dell'Associazione, per valorizzare, specie tra i giovani, e di ogni etnia, le

diverse esperienze ed espressioni del Volontariato,

diffondendone la cultura e la pratica partecipativa pluralistica
solidaristica.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le

persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha il diritto di:

a) votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del

rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;

d) essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate

secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se

dissenziante, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il

conseguimento dello scopo sociale;

c) non arrecare danno all'Associazione;

d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede

di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari

finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di

scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata

entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno

carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere

dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale

provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto

immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

a) da un'Assemblea;

b) da un Consiglio Direttivo;

c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;

d) dall'organo di controllo e/o dal revisore dei conti nei casi imposti dalla legge;

e) dal Collegio dei Garanti.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto, purché sia iscritto da almeno 3 (tre) mesi all'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti,

conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un

massimo di 3 (tre) associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di

altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;

b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso,

nel quale sono specificate, per ogni attività, le connessioni con le finalità e l'oggetto

descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio

preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale

ammontare della quota sociale annua;

d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che

rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente

dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a

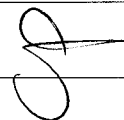
conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di

qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della

domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia

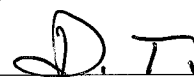
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.



2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno quattro settimi (4/7) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.



5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno il diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7. I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

garanzia di contraddittorio;

g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del

socio, garantendo a esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i) fissa l'ammontare del contributo associativo;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria

almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria

per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta

motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno

un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante

comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro

mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte

dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede

dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione

dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) amministra l'Associazione curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando

per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente

statuto ed evidenziando i risultati attesi;

c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota

sociale annuale;

d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione

sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato

l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti;

e) approva o rigetta le domande di ammissione;

f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei

soci;

g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge,

all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

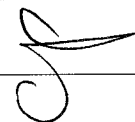
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Nel caso non vi siano candidati non eletti, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di un sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

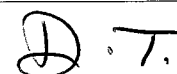


Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.



4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;

b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 – punti a e b - del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.



Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19 – Organo di Controllo e revisione legale



1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per 2 (due) esercizi consecutivi siano superati 2 (due) dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati 2 (due) dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

Art. 20 - Libri Sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. I libri sociali sono consultabili da parte di ciascun socio su richiesta scritta indirizzata al Segretario il quale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione, nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) da donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) da rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;

e) dagli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione,

purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

f) da proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati

professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti

da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli

assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione

senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande

in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

g) altre entrate espressamente previste dalla legge;

h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai

regolamenti.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o

trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno

rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre

successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di

cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di

missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono

predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro

il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di

cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso

modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della

quota sodale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma

dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le

connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando

i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal

Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il

mese di aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la

destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

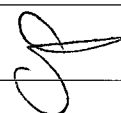
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

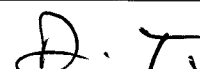
1. Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato non occasionali sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.



2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Guidizzolo, lì 30 Luglio 2022

Il Segretario

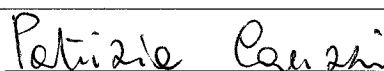
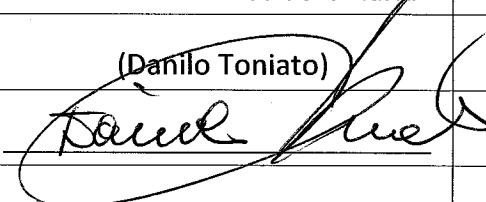
Il Presidente

dell'Assemblea Straordinaria

dell'Assemblea Straordinaria

(Patrizia Cauzzi)

(Danilo Toniato)



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 01

Il giorno 30 Luglio 2022, alle ore 15, presso la sede sociale in Via F. Filzi a Guidizzolo (MN), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Gruppo Volontari Guidizzolesi ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione) sono presenti, fisicamente o per delega, n. 20 (venti) soci su un totale di n. 22 (ventidue) soci iscritti (elenco allegato).

Presiede l'Assemblea il Sig. Danilo Toniato nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la Sig.a Patrizia Cauzzi, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare (almeno 4/7), dichiara aperta la seduta.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 14 luglio 2022, la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di migrazione nel Registro Unico. Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro Unico è condizione per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli **20 (venti)**, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, di adottare il nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Patrizia Cauzzi

Il Presidente

Danilo Toniato

24/8/22 1865

Reg. n.	456
T bollo €	109
T var. €	104
T inv. €	731
T Tot. €	114
T Trm. €	649
Cal. €	737
Totale €	

